

## NOTIZIARIO N. 30 - 29 LUGLIO 2022

### AFFARI GENERALI



**Camera di Commercio di Ravenna: contributi per le imprese locali - bandi 2022.** pag. 3

- ◆ “Bonus trasporti”: da settembre 2022 e per le persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. pag. 4

### SINDACALE E PREVIDENZIALE



**INAIL: modificato (dal 27/7/22) il tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili per i pagamenti assicurativi e accessori.** pag. 6

- ◆ Assegno unico e universale per i figli a carico: nuovo servizio con l'app “INPS mobile”. pag. 10
- ◆ Assegno unico e universale per i figli a carico: titoli di soggiorno utili ai fini del diritto. pag. 11
- ◆ Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: altre precisazioni INPS sui “Fondi di solidarietà bilaterali”. pag.14
- ◆ Cassa integrazione guadagni ordinaria in caso di temperature elevate: riepilogo delle istruzioni INPS. pag. 18

**CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA  
CONTRIBUTI PER LE IMPRESE LOCALI - BANDI 2022**

Ricordiamo l'approvazione da parte della Camera di Commercio di Ravenna dei Bandi per l'anno 2022 per la concessione di contributi economici a sostegno delle imprese della provincia di Ravenna.

A titolo riepilogativo inseriamo di seguito gli strumenti attualmente aperti: cliccando sui link che seguono potrete accedere al testo integrale dei singoli bandi e alla modulistica da compilare per la presentazione delle relative domande.

- **"BANDO FORMAZIONE E LAVORO 2022"**, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dal 20 luglio 2022 fino alle ore 12 del 30 settembre 2022.  
[ACCEDI AL BANDO E ALLA MODULISTICA](#)
- **"BANDO PER LA PREVENZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA ANNO 2022"**, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dal 20 luglio 2022 fino alle ore 12 del 14 ottobre 2022.  
[ACCEDI AL BANDO E ALLA MODULISTICA](#)
- **"BANDO PER BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI SOCIALI E DI PARITÀ DI GENERE 2022"**, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, dalle ore 11 del 29 luglio 2022 fino alle ore 12 del 17 febbraio 2023.  
[ACCEDI AL BANDO E ALLA MODULISTICA](#)
- **"BANDO A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE IN PROVINCIA DI RAVENNA 2022"** le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, dalle ore 10 del 29 luglio 2022 fino alle ore 12 del 31 gennaio 2023.  
[ACCEDI AL BANDO E ALLA MODULISTICA](#)
- **"BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0"**  
le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, dalle ore 10 del 27 settembre 2022 fino alle ore 12 del 14 ottobre 2022.  
[ACCEDI AL BANDO E ALLA MODULISTICA](#)

**“BONUS TRASPORTI”**

**DA SETTEMBRE 2022 E PER LE PERSONE FISICHE CHE NELL'ANNO 2021 HANNO CONSEGUITO UN REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 35MILA EURO**

Il 28 luglio 2022, i ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili hanno presentato il **"Bonus trasporti"**.

"Dal prossimo mese di settembre sarà possibile, per gli utenti del trasporto pubblico" – questa la dichiarazione del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali – “richiedere un **bonus per la mobilità**. Si tratta di un **sostegno concreto per studenti, lavoratori, pensionati e per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico**, su gomma e su ferro, che proveremo a rendere strutturale anche per il prossimo anno".

"Questa misura, pensata per sostenere le persone economicamente più fragili in un momento difficile come quello attuale" – ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – “è un'occasione per incentivare l'uso del trasporto pubblico locale ed è un esempio di provvedimento che, come auspichiamo, produrrà ricadute positive anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale".

Con d.l. 17/5/2022 n. 50 (il cosiddetto decreto “Aiuti”, art. 35 <sup>[\*]</sup>) - convertito con modificazioni in legge 15/7/2022 n. 91 - è stato istituito dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i ministeri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il "Bonus trasporti". Lo scopo della "misura sociale" è «**sostenere il reddito e contrastare l'impoverimento delle famiglie** conseguente alla crisi energetica in corso».

Il buono previsto dal decreto n. 50/2022 è utilizzabile per l'**acquisto di abbonamenti annuali o mensili** relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

La dotazione finanziaria prevista è pari a **79 milioni di euro** (Fondo istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Il buono:

- può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere ed è riconosciuto, in ogni caso, **nel limite massimo di valore pari a 60 euro**;
- è nominativo e sarà utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) da comprare nel mese in cui si è richiesto e ottenuto: il periodo della sua validità è infatti limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l'acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo.

**Ciascun beneficiario potrà chiedere un "Bonus trasporti" al mese, entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse.**

Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Potranno ottenere il “Bonus trasporti” accedendo al portale **bonustrasporti.lavoro.gov.it** del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tramite SPID o CIE, fornendo le necessarie

dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l'importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico), **le persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.**

**Il menzionato portale «sarà disponibile nelle prossime settimane e prima della messa online verrà data apposita comunicazione nazionale tramite radio, televisione, siti istituzionali e social network al fine di garantire la più ampia conoscenza possibile del Bonus a tutti i cittadini.**

Il buono emesso tramite il portale è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e deve essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato; il quale a sua volta accede al portale verificandone la validità. In caso positivo viene subito rilasciato l'abbonamento richiesto e il gestore provvede a registrare sul portale l'utilizzo del buono, indicando l'importo effettivamente fruito dal beneficiario stesso.»

---

[\*] **Art. 35 del d.l n. 50/2022**

**Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico**

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisto degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

**INAIL****MODIFICATO (DAL 27/7/22) IL TASSO DI INTERESSE DI RATEAZIONE E DELLA MISURA DELLE SANZIONI CIVILI PER I PAGAMENTI ASSICURATIVI E ACCESSORI**

Con la decisione di politica monetaria del 21 luglio u.s., la Banca Centrale Europea ha fissato allo 0,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.); di conseguenza l'INAIL, con la circolare 26/7/2022 n. 29, ha:

- 1) reso noto che, dal 27 luglio 2022, il tasso di interesse per:
  - (i) le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989<sup>2</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989) è pari al 6,50%;
  - (ii) la determinazione delle sanzioni civili (art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000<sup>3</sup>) è pari al 6,00%;
- 2) fornito le precisazioni sotto riportate.

**RATEAZIONI DEI DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI E ACCESSORI**

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989 comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti in base all'art. 3, comma 54, del d.l. n. 318/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402/1996.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 27 luglio 2022 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 6,50%.

**Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza** (i tassi applicati da gennaio 1999 in poi sono disponibili nel documento accluso e/o cliccando su [questo collegamento](#)).

**SANZIONI CIVILI**

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000).

In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dal 27 luglio 2022 si applica un tasso pari al 6% nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000);
- b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge n. 388/2000);
- c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000).

### **SANZIONI CIVILI IN MISURA RIDOTTA NEI CASI DI PROCEDURE CONCORSUALI**

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese <sup>4</sup>.

Il Consiglio di amministrazione dell'INAIL, con la delibera 17/1/2002 n. 1, ha previsto che:

- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.);
- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.

Nella medesima delibera l'Istituto ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento - ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 213/1998 - diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l'omissione, agli interessi legali e, per l'evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.

Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al **tasso degli interessi legali attualmente in vigore, pari all'1,25%** (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 13/12/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022 e n. 46/2021, N.d.R.), **a decorrere dal 27 luglio 2022**, ai fini della riduzione della sanzione civile **in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso dello 1,25%** (interesse legale), **mentre in caso di evasione si applica il tasso del 3,25%** (interesse legale maggiorato di 2 punti).

---

<sup>1</sup> Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 26/9/2005 ha stabilito che le parole "tasso ufficiale di sconto" e "tasso ufficiale di riferimento" sono sostituite dalle parole "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea".

**<sup>2</sup> Art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989**

Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

**<sup>3</sup> Art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000**

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

**<sup>4</sup> Art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996**

Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

<b>TASSI UFFICIALI SULLE OPERAZIONI DELL'EUROSISTEMA</b>				
<b>Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (*)</b>		<b>Tassi di interesse sulle operazioni su iniziativa delle controparti</b>		
		<b>Tasso su deposito overnight</b>	<b>Tasso su rifinanziam. marginale</b>	
	<b>Data inizio validità</b>			<b>Data inizio validità</b>
<b>0,50</b>	<b>27/07/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>27/07/2022</b>
0,00	18/09/2019	-0,50	0,25	18/09/2019
0,00	16/03/2016	-0,40	0,25	16/03/2016
0,05	10/09/2014	-0,30	0,30	09/12/2015
0,05	10/09/2014	-0,20	0,30	10/09/2014
0,15	11/06/2014	-0,10	0,40	11/06/2014
0,25	13/11/2013	0,00	0,75	13/11/2013
0,50	08/05/2013	0,00	1,00	08/05/2013
0,75	11/07/2012	0,00	1,50	11/07/2012
1,00	14/12/2011	0,25	1,75	14/12/2011
1,25	09/11/2011	0,50	2,00	09/11/2011
1,50	13/07/2011	0,75	2,25	13/07/2011
1,25	13/04/2011	0,50	2,00	13/04/2011
1,00	13/05/2009	0,25	1,75	13/05/2009
1,25	08/04/2009	0,25	2,25	08/04/2009
1,50	11/03/2009	0,50	2,50	11/03/2009
2,00	21/01/2009	1,00	3,00	21/01/2009
2,50	10/12/2008	2,00	3,00	10/12/2008
3,25	12/11/2008	2,75	3,75	12/11/2008
3,75	15/10/2008	3,25	4,25	09/10/2008
3,75	15/10/2008	2,75	4,75	08/10/2008
4,25	09/07/2008	3,25	5,25	09/07/2008
4,00	13/06/2007	3,00	5,00	13/06/2007
3,75	14/03/2007	2,75	4,75	14/03/2007
3,50	13/12/2006	2,50	4,50	13/12/2006
3,25	11/10/2006	2,25	4,25	11/10/2006
3,00	09/08/2006	2,00	4,00	09/08/2006
2,75	15/06/2006	1,75	3,75	15/06/2006
2,50	08/03/2006	1,50	3,50	08/03/2006
2,25	06/12/2005	1,25	3,25	06/12/2005
2,00	09/06/2003	1,00	3,00	06/06/2003
2,50	12/03/2003	1,50	3,50	07/03/2003
2,75	11/12/2002	1,75	3,75	06/12/2002
3,25	14/11/2001	2,25	4,25	09/11/2001
3,75	19/09/2001	2,75	4,75	18/09/2001
4,25	05/09/2001	3,25	5,25	31/08/2001
4,50	15/05/2001	3,50	5,50	11/05/2001
4,75	11/10/2000	3,75	5,75	06/10/2000
4,50	06/09/2000	3,50	5,50	01/09/2000
4,25	15/06/2000	3,25	5,25	09/06/2000
3,75	04/05/2000	2,75	4,75	28/04/2000
3,50	22/03/2000	2,50	4,50	17/03/2000
3,25	09/02/2000	2,25	4,25	04/02/2000
3,00	10/11/1999	2,00	4,00	05/11/1999
2,50	14/04/1999	1,50	3,50	09/04/1999
3,00	01/01/1999	2,00	4,50	22/01/1999
3,00	01/01/1999	2,75	3,25	04/01/1999
3,00	01/01/1999	2,00	4,50	01/01/1999

(\*) Tasso minimo di offerta per le operazioni a tasso variabile; tasso fisso per le altre operazioni. Dal 1° gennaio 1999 fino all'operazione andata in aggiudicazione il 20 giugno 2000 le operazioni di rifinanziamento principali sono state effettuate mediante asta a tasso fisso; dall'operazione successiva sono state effettuate mediante asta a tasso variabile.

Dall'operazione con regolamento 15 ottobre 2008, le operazioni di rifinanziamento principali sono effettuate mediante aste a tasso fisso con piena aggiudicazione degli importi.

**ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO  
NUOVO SERVIZIO CON L'APP "INPS MOBILE"**

Con il messaggio 22/7/2022 n. 2925, l'INPS ha comunicato che nell'ambito delle attività di innovazione previste con i suoi progetti per «l'attuazione del Piano Strategico ICT e del PNRR, mirate a rendere disponibili all'utenza le informazioni e i servizi dell'Istituto in una logica multicanale, l'app "INPS Mobile" è stata arricchita con il nuovo servizio dedicato ai dispositivi mobili per la presentazione della domanda per l'assegno unico e universale per i figli a carico», di cui al d.lgs. 29/12/2021 n. 230 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2 e n. 4 del 2022).

L'**assegno unico e universale** per i figli a carico è un sostegno economico ai nuclei familiari attribuito **per ogni figlio a carico fino al compimento del 21° anno di età** (al ricorrere di determinate condizioni) **e senza limiti di età per i figli disabili**. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli, nonché di eventuali situazioni come la disabilità degli stessi. In assenza di ISEE o in presenza di un ISEE superiore a 40mila euro, l'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, che è comunque spettante, si attesta sui valori minimi previsti dalla citata norma.

Per accedere al servizio da dispositivi mobili, occorre installare l'app "INPS Mobile" sul proprio *smartphone/tablet* e, dalla *homepage*, selezionare "Assegno unico e universale per i figli a carico". Il servizio consente all'utente, previo accesso mediante SPID oppure CIE (Carta di Identità Elettronica), di presentare una nuova domanda e/o di consultare lo stato di una domanda già presentata. Inoltre, senza autenticazione, è possibile accedere alla funzione di simulazione dell'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

Per tutte le informazioni e le indicazioni operative sul beneficio si rinvia ai seguenti atti dell'INPS: messaggio 31/12/2021 n. 4748 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022) e circolare 9/2/2022 n. 23 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022).

**ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO  
TITOLI DI SOGGIORNO UTILI AI FINI DEL DIRITTO**

Il d.lgs. n. 230/2021, in attuazione della legge n. 46/2021, ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, destinato ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 2, 4, 5, 6, 9, 16 e 19 del 2022).

Tale decreto legislativo prevede che il richiedente possieda determinati requisiti di cittadinanza e soggiorno (art. 3, comma 1, lettera a). In particolare, per i **cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea**, è richiesto il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità di permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Ai fini della corretta individuazione dei requisiti soggettivi di cui al citato art. 3, comma 1, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva 2011/98/UE (attuata con il d.lgs. n. 40/2014), dal d.lgs. n. 286/1998, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (di seguito, anche T.U.), nonché dalle ulteriori disposizioni di seguito citate, si richiama quanto previsto dalla circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022), secondo cui sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del d.lgs. n. 251/2007 e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- i titolari di Carta blu, "lavoratori altamente qualificati" (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il d.lgs. n. 108/2012);
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all'art. 26 del T.U., per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Con riferimento ai "**familiari**" di cittadini dell'Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell'assegno unico e universale i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e 17 del d.lgs. n. 30/2007). Sono, inoltre, inclusi nel beneficio in commento i **familiari extra UE** di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (artt. 29 e 30 del T.U.).

A fronte delle richieste di chiarimenti provenienti dalle strutture territoriali sui titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all'assegno unico e universale, e alla luce della diversa natura e tipologia dei permessi esibiti dai cittadini extra UE, l'INPS, con il messaggio 25/7/2022 n. 2951, ha

ritenuto necessario integrare quanto finora emanato in materia, e quindi precisato quanto segue.

In aggiunta ai titoli di soggiorno già indicati con le precedenti disposizioni, **sono da ritenersi utili i seguenti permessi di cui al d.lgs n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:**

- lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
- lavoro stagionale (art. 24 del d.lgs. n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
- assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
- protezione speciale (come modificato da ultimo dal d.l. n. 130/2020, convertito dalla legge n. 173/2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
- casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

**Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:**

- attesa occupazione (art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- tirocinio e formazione professionale (art. 27, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- studio (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni);
- studenti/tirocinanti/alunni (art. 39 bis d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- residenza elettiva (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; decreto ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
- visite, affari, turismo.

Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia - compreso l'assegno unico e universale - come precisato con circolare n. 154 del 18 ottobre 2021, questi devono considerarsi equiparati ai cittadini dell'Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR o altri archivi anagrafici), non saranno richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale

diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

Dietro presentazione della domanda telematica di assegno unico e universale, il possesso dei suddetti requisiti di cittadinanza viene verificato in sede di istruttoria automatizzata con la consultazione dell'archivio Pe.So., che viene alimentato con un flusso di informazioni sui titoli di soggiorno rilasciati o rinnovati, proveniente dal ministero dell'Interno, in base a apposita Convenzione stipulata con l'Istituto di previdenza.

A integrazione della verifica del possesso del titolo idoneo, laddove in prima analisi l'archivio Pe.So. non restituisca informazioni utili, il processo di istruttoria automatizzata sarà perfezionato con la consultazione dell'archivio delle comunicazioni obbligatorie (Unilav) trasmesse dal datore di lavoro.

In assenza di riscontri sui suddetti archivi in ordine al possesso di titoli di soggiorno, la posizione verrà posta in stato di "Evidenza" alla struttura territoriale INPS e il cittadino riceverà apposita comunicazione contenente l'invito a presentare la documentazione necessaria per l'esame della domanda.

Le strutture territoriali INPS si atterranno a quanto sopra riportato «nelle more di eventuali ulteriori o diverse indicazioni da parte dei ministeri competenti, di cui si fa riserva di comunicazione».

**AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO  
ALTRE PRECISAZIONI INPS SUI “FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI”**

In sede di riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali, la legge 30/12/2021 n. 234 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022) - come integrata dal d.l. n. 4/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022), convertito dalla legge n. 25/2022 - ha apportato significative modifiche, decorrenti da gennaio 2022, sia al quadro normativo utile a identificare le misure di sostegno applicabili sia alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà.

La materia è stata trattata e illustrata:

- a) dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare 3/1/2022 n. 1 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022);
- b) dall'INPS:
  - b.1) con le circolari 1/2/2022 n. 18 e 30/6/2022 n. 76 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5 e n. 26 del 2022);
  - b.2) con il messaggio 22/7/2022 n. 2936, con il quale sono state fornite le seguenti, ulteriori precisazioni in ordine alle modifiche apportate al sistema di tutele garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali e agli obblighi di adeguamento previsti dalla riforma.

**RIFORMA DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI E OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO**

In relazione alle innovazioni recate all'impianto normativo di riferimento, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, assegna ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 <sup>[\*]</sup> del medesimo decreto legislativo, già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Inoltre, l'art. 44, comma 11-quater, del citato decreto legislativo prevede che: *“Per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-bis, è fissato al 30 giugno 2023”*.

Sulla portata di tale ultima disposizione e su alcuni ulteriori aspetti connessi alle novelle legislative sono stati sviluppati approfondimenti con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali i cui esiti di seguito si illustrano.

Circa il termine del 30 giugno 2023, è stato osservato che gli ultimi Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS sono il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali e il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, i quali, come chiarito dal ministero vigilante, sono stati entrambi costituiti in data antecedente al 1° gennaio 2020: il primo costituito con accordo del 18 luglio 2018 e istituito con il

---

[\*] Ossia (N.d.R.):

- i “Fondi di solidarietà bilaterali” previsti da accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (art. 26);
- i “Fondi di solidarietà bilaterale alternativi”, riguardanti i settori dell'artigianato e della somministrazione (art. 27);
- il “Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà” (art. 40).

decreto del 9 agosto 2019; il secondo costituito con accordo del 3 ottobre 2017 e istituito con il decreto del 27 dicembre 2019.

Sul punto, il citato dicastero ha precisato che, a livello tecnico, la costituzione del Fondo avviene con la sottoscrizione dell'accordo (cfr. a titolo esemplificativo l'art. 26, comma 1 e comma 1-bis, del d.lgs. n. 148/2015) mentre il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sancisce l'istituzione del Fondo presso l'Istituto.

La data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto rappresenta, invece, la data dalla quale decorre il termine di 15 giorni di *vacatio legis*, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto entra in vigore. Infine, il Fondo può dirsi pienamente operativo soltanto con la nomina del Comitato amministratore.

**In considerazione di quanto precede, la data del 31 dicembre 2022 – stabilita per l'adeguamento dei singoli decreti istitutivi - riguarda tutti i Fondi di solidarietà, compresi quelli sopracitati.**

Circa il termine del 31 dicembre 2022, si chiarisce altresì che, poiché l'adeguamento avviene con la sottoscrizione dell'accordo collettivo, trasmesso alla competente Direzione Generale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (cfr. la circolare n. 1/2022 del ministero, paragrafo 18, sottoparagrafo "Indicazioni operative" - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022, N.d.R.), ai fini del rispetto del termine è sufficiente che l'accordo sia sottoscritto dalle Parti sociali entro il 31 dicembre 2022.

### **FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER L'ARTIGIANATO E CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA**

Con riferimento alla cassa integrazione straordinaria (CIGS), si rammenta che l'art. 20, comma 3-bis, del d.lgs. n. 148/2015, introdotto dall'art. 1, comma 198, della legge n. 234/2021, stabilisce che, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la relativa disciplina e i conseguenti obblighi contributivi trovino applicazione in relazione ai **datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali** di cui ai citati artt. 26, 27 e 40, **che - nel semestre precedente - abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.**

Tale previsione normativa trova ulteriore conferma nella novella legislativa che ha modificato il successivo comma 5 del menzionato art. 20, in base al quale, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dalla medesima data, cessa di operare la disposizione che include nel campo di applicazione della CIGS le cosiddette imprese artigiane dell'indotto che, pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (FSBA) che, di conseguenza, è tenuto a riconoscere l'assegno di integrazione salariale anche per le causali straordinarie. A tale fine, nell'ambito dell'adeguamento del proprio decreto istitutivo alle novelle derivanti dal riordino della normativa in materia, il Fondo potrà anche valutare un'eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento, in applicazione di quanto disposto dall'art. 35 del d.lgs. n. 148/2015.

### **NATURA E DURATA DELLE TUTELE GARANTITE DAI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI**

Con particolare riferimento alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, comma 1, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, si ricorda che l'art. 1, comma 204, della legge n.

234/2021, modificando e integrando l'art. 26 del d.lgs. n. 148/2015, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, **con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali sia ordinarie che straordinarie**. La suddetta norma si inserisce nel quadro di razionalizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ponendosi in linea di continuità con il sistema precedente ed è pertanto pienamente operativa anche in assenza dell'adeguamento da parte dei singoli Fondi.

A tale proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. n. 148/2015, i Fondi di solidarietà stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al suddetto comma, garantendo periodi minimi di durata della prestazione in base a quanto previsto dall'impianto normativo a sostegno della cassa integrazione e secondo i termini di seguito riportati:

<b>Datori di lavoro</b>	<b>Durata minima che deve essere garantita dal Fondo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>datori di lavoro <b>che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>datori di lavoro <b>che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>datori di lavoro <b>che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;</li> <li>24 mesi per causale CIGS "riorganizzazione aziendale"(anche per realizzare processi di transizione);</li> <li>12 mesi per causale CIGS "crisi aziendale";</li> <li>36 mesi per causale CIGS "contratto di solidarietà"</li> </ul>

Rimane confermato che i singoli decreti possono garantire, a seconda della causale invocata e indipendentemente dal requisito dimensionale dei datori di lavoro aderenti, prestazioni fino alla durata massima pari a quelle rispettivamente stabilite dagli artt. 12 e 22 del d.lgs. n. 148/2015. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015.

Si rammenta altresì che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del d.lgs. n. 148/2015, nel testo integrato dalla legge n. 234/2021, ai lavoratori destinatari dell'assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, comma 1, 27 e 40 del citato decreto legislativo

e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi; a fare tempo dal 1° marzo 2022, il predetto assegno è riconosciuto, in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico.

In relazione a quanto precede, si ribadisce che, a seguito del riordino della normativa, i datori di lavoro operanti nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, comma 1, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, non rientrano più nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al titolo I del d.lgs. n. 148/2015 e non sono più tenuti all'assolvimento delle relative contribuzioni. Ai medesimi datori di lavoro sono, invece, interamente applicabili le tutele dei menzionati Fondi che, a tale fine, dovranno:

- adeguare i propri decreti istitutivi, come sopra anticipato, entro la data ultima del 31 dicembre 2022;
- garantire una tutela anche **nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali straordinarie**, valutando anche l'eventuale rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 148/2015.

**CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA IN CASO DI TEMPERATURE ELEVATE  
RIEPILOGO DELLE ISTRUZIONI INPS**

In considerazione dell'eccezionale ondata di calore che interessa tutto il territorio nazionale e dell'incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull'eventuale riconoscimento della cassa integrazione ordinaria, con il messaggio n. 2999 del 28 luglio u.s., l'INPS ha riepilogato come segue le principali istruzioni operative per la corretta gestione delle richieste di CIGO con causale "eventi meteo", per le quali l'evento meteo sfavorevole è riferito alle temperature elevate.

La causale "evento meteo" è invocabile dal datore di lavoro anche in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa delle **temperature elevate. Sono considerate tali quelle superiori a 35° centigradi** (cfr. la circolare dell'Istituto n. 139/2016 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 20/2016).

Con il messaggio n. 1856/2017<sup>1</sup>, tuttavia, l'INPS ha chiarito che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l'accoglimento della domanda di cassa integrazione ordinaria qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella c.d. "percepita", che è più elevata di quella reale. Tale situazione, p. es., si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura "percepita" superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

**Anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l'integrabilità della causale "evento meteo" per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi.**

Dalla valutazione delle predette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura "percepita" rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni. Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all'aperto

---

<sup>1</sup> Messaggio INPS n. 1856/2017

**«Temperature percepite**

*Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggebili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.*

*A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch'esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.*

*Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.»*

che richiedono indumenti di protezione e, in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore. Inoltre, possono essere prese in considerazione **anche le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.**

Le risultanze delle predette valutazioni dovranno essere riportate nella motivazione del provvedimento adottato.

Si precisa, inoltre, che il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all'eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione. Nel caso in cui i predetti elementi non siano stati forniti, è necessario attivare con le consuete modalità il supplemento istruttorio di cui all'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale 15/4/2016 n. 95442 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 16/2016).

Giova evidenziare che **l'INPS provvede autonomamente ad acquisire d'ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto** (l'art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 fa infatti espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati e elementi già in possesso di organismi pubblici).

Inoltre, la cassa integrazione ordinaria è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, **su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda**, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, **purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.** Pertanto, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale ordinaria. Se il datore di lavoro non ha allegato alla domanda l'attestazione del responsabile della sicurezza dell'azienda, la stessa potrà essere richiesta attivando, anche in questo caso, il supplemento di istruttoria di cui al citato art. 11, comma 2, del d.m. n. 95442/2016. Non sarà, invece, necessaria alcuna acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell'attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.